



PROVINCIA DI BRINDISI

-----ooOoo-----

ESTRATTO DELLE DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI

N. 1018

del 15-06-2010

SERVIZIO: ECOLOGIA

UFFICIO: TUTELA ACQUE

OGGETTO: D.Lgs.n. 4/08 - L.R. n. 11/01e s.m.i. - Procedura di Verifica di assoggettabilità a V.I.A. - Impianto recupero rifiuti speciali non pericolosi agro di Torchiarolo(BR) - incremento quantitativi di rifiuti da recuperare. Proponente Ditta COPPOLA Palmira.

L'anno duemiladieci, il giorno quindici del mese di giugno

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che sulla determinazione in oggetto è stato acquisito, ai sensi dell'art. 64 comma 5, dello Statuto della Provincia il parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così formulato: Conforme

Li, 09-06-2010

Il Segretario Generale
F.to Dott. GIOVANNI PORCELLI

Atteso che la gestione dell'Ente è affidata ai Dirigenti per effetto della prevista normativa contenuta nella legislazione vigente;

Attesa pertanto la propria esclusiva competenza;

Visti

- la Legge Regionale 12.04.2001 n.11, “*Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale*”, e successive modifiche, che disciplina le procedure di valutazione di impatto ambientale (VIA) in attuazione della direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, e del D.P.R. 12.4.1996, integrato e modificato dal D.P.C.M. 7.3.2007, nonché le procedure di valutazione di incidenza ambientale di cui al D.P.R. 8.09.1997, n. 357, e successive modifiche;
- l’art. 4 comma 5 della suddetta legge regionale che prevede “*sono assoggettati alle procedure di VIA o di verifica anche i progetti di trasformazione o ampliamento dai quali derivano interventi od opere con caratteristiche e dimensioni rientranti fra quelli previsti negli allegati*”;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) e s.m.i., che disciplina, nella Parte Seconda, le procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) e per l’autorizzazione integrata ambientale (IPPC);
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2614 del 28/12/09 avente ad oggetto la “*Circolare esplicativa delle procedure di VIA e VAS ai fini dell’attuazione della Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/06 come modificato dal D.Lgs. n. 04/08*”;
- la L.R. n. 17/2007 e s.m.i. recante “*Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale*” con la quale, tra l’altro, entra in vigore l’operatività della delega alle Province delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla L.R. n. 11/01;
- il Regolamento Provinciale per la disciplina del Rilascio delle Autorizzazioni e dei Controlli in Materia Ambientale, nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brindisi n. 231 del 1° ottobre 2009, con il quale sono state affidate al Dott. Pasquale Epifani, ad interim, le funzioni dirigenziali del Servizio Ecologia.

Premesso che

- con Provvedimento n. 353 dell’8/05/03 la ditta Coppola Palmira con sede legale in Torchiarolo alla via Vittorio Veneto, 19 e sede operativa in c.da Guerra veniva iscritta nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti, ai sensi del 3° comma dell’art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 per le tipologie 13.1, 13.2, 13.6 e per un quantitativo annuo superiore o uguale a 3.000 tonnellate e inferiore a 6.000 tonnellate corrispondente alla 5^ classe di attività secondo il D.M. 350/98;
- con Determina Dirigenziale n. 1086 dell’11/10/04 alla suddetta ditta veniva attribuita la quarta classe di attività ai sensi del D.M. 350/98, consentendo il recupero di un quantitativo di rifiuti superiore o uguale a 6.000 tonnellate e inferiore a 15.000 tonnellate;
- con successiva Determina Dirigenziale n. 1053 del 12/10/2005, si rilevava che, attese le dimensioni dell’impianto di che trattasi, a fronte di una comunicazione tendente ad ottenere l’iscrizione nella 3^ classe di attività di cui al D.M. n. 50/98 per un quantitativo di rifiuti da recuperare di 30.000 t/a, la ditta Coppola veniva collocata nella 3^ classe di attività del D.M. 350/98, con la prescrizione di non superare 20.000 tonnellate annue complessive di rifiuti non pericolosi da recuperare di cui alle tipologie 13.1, 13.2 e 13.6;
- con nota del 18/02/2008, acquisita al prot. n. 46133 del 28/02/08, la Sig.ra Coppola Palmira nata a San Cesario (LE) il 15/03/1948 e residente nel Comune di Torchiarolo (BR) alla via V. Veneto, 19, in qualità di titolare della Ditta Coppola Palmira, impresa individuale esercente l’attività di produzione manufatti in cemento, comunicava, ai sensi dell’art 216, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che intendeva proseguire l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi di cui all’iscrizione nel Registro Provinciale, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 353 del 8/05/03 successivamente integrata con ultimo provvedimento dirigenziale n. 1053 del 12/10/2005;

- con nota del 24/7/2008 acquisita in atti il 29/07/2008 col n. 130425 di prot., la suddetta ditta comunicava, ai sensi dell’art 216, comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che intendeva proseguire l’esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi relativi alla tipologia 13.1 di cui alla iscrizione nel registro prov.le con un aumento delle quantità fino a 30.000 tonnellate annue, nei limiti di cui all’allegato 4 del D.M. 186/06, e chiedeva inoltre l’avvio della procedura di assoggettabilità a V.I.A., ai sensi della L.R. 11/2001 e del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., ritenendo il progetto proposto riconducibile alla fattispecie di cui all’Allegato IV, Paragrafo 7, punto “z.b) *Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all’Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”;
- con nota acquisita al prot. n. 55362 del 6/5/2009, la ditta proponente trasmetteva lo Studio di impatto ambientale facendo presente, inoltre, che la suddetta comunicazione di rinnovo ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152/06 procedure semplificate, si riferiva alla sola tipologia 13.01 del D.M. 5/02/98;
- con successiva nota dell’8/7/2009 la medesima ditta comunicava, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. n. 152 e s.m.i. – D.M. 5/2/1998 e s.m.i., che intendeva effettuare oltre alla prosecuzione delle operazioni di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui alla Tipologia 13.1, anche il recupero di rifiuti della Tipologia 13.2;
- nella suddetta nota veniva dichiarato che la quantità annuale di rifiuti che complessivamente si intende sottoporre ad operazioni di recupero sono 30.000 t/anno di cui 7 t/anno relative alla tipologia 13.2 e 23.000 t/anno relative alla tipologia 13.1. A tal fine dichiarava, altresì, di aver ampliato lo stoccaggio mediante un silos della capacità di 100 mc che intende utilizzare per lo stoccaggio delle ceneri da biomassa;
- con nota prot. 1293 del 4/2/2010 il Comune di Torchiarolo ha comunicato che:
 1. l’immobile relativo alla pratica : “Ditta Coppola Palmira” è stato oggetto di domanda di concessione in sanatoria ex legge n. 326/2003 e L.R. n. 28/2003;
 2. è stata rilasciata concessione in sanatoria n.1960 del 29/4/2008;
 3. i terreni non ricadono nelle zone soggette a vincolo di tipo paesaggistico;
 4. è stata pubblicata all’Albo Pretorio la documentazione relativa alla VIA;
- con nota prot. 3365 del 22/3/2010 il Comune di Torchiarolo ha trasmesso certificazione di avvenuta affissione all’Albo Pretorio comunale, dal 3/02/2010 al 20/03/1020, di pubblico avviso di deposito della documentazione relativa alla verifica di VIA del progetto di che trattasi e che nel periodo considerato non è pervenuta alcuna osservazione in merito;
- con nota prot. n. 4334 del 19/04/10 acquisita agli atti in data 3/05/2010 col n. 41719 il Comune di Torchiarolo ha trasmesso il seguente parere:

“la ditta Coppola Palmira, con sede in Torchiarolo alla via V. Veneto, 19, ha richiesto il rinnovo dell’attività di recupero di rifiuti non pericolosi giusta Determina Dirigenziale della Provincia n. 353 dell’8/05/03. L’impianto di recupero di cui trattasi insiste su terreni di proprietà della ditta Coppola Palmira ubicato in agro di Torchiarolo in c.da Guerra individuata catastalmente al foglio di mappa n. 21 p.lla 502 in area definita dal P.R.G. a destinazione agricola zona omogenea “E”. Il sito interessato non è sottoposto a tutela ambientale-paesistico poiché non risulta interessato da nessuna delle seguenti perimetrazioni:

 - *Aree naturali protette;*
 - *SIC, ZPS;*
 - *Aree a rischio idraulico e/o morfologico;*

*Per quanto concerne la coerenza dell’intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico “Paesaggio” è stato accertato che l’impianto ricade nelle perimetrazioni degli Ambiti territoriali Estesi di tipo “E” definito normale ed inoltre esso resta escluso da ogni perimetrazione di ATD.
Per tutto quanto sopra esposto, visto:*

- che a seguito della pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal 3/2/2010 al 20/3/2010 della documentazione relativa alla procedura di verifica V.I.A. non è pervenuta alcuna osservazione;
- dal SIA redatto, che l'attività di recupero di cui all'oggetto, si inserisce coerentemente nei direttivi degli strumenti pianificatori regionali e locali;
si esprime **PARERE FAVOREVOLE** all'esclusione della procedura di VIA alle condizioni:

1. messa in atto di adeguate misure di mitigazione al fine di contenere il più possibile le emissioni diffuse di polveri in atmosfera derivanti dalla movimentazione delle ceneri pesanti;
 2. raccolta totale delle acque di prima pioggia meteoriche al fine di evitare infiltrazioni verso la falda superficiale.”
- dalla documentazione prodotta dalla ditta Coppola Palmira e dal parere trasmesso dal Comune di Torchiarolo si rileva che: *il sito interessato non è sottoposto a tutela ambientale-paesistico poiché non risulta interessato da nessuna delle seguenti perimetrazioni:*
- Aree naturali protette;
 - SIC, ZPS;
 - Aree a rischio idraulico e/o morfologico;

Per quanto concerne la coerenza dell'intervento con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico "Paesaggio" è stato accertato che l'impianto ricade nelle perimetrazioni degli Ambiti territoriali Estesi di tipo "E" definito normale ed inoltre esso resta escluso da ogni perimetrazione di ATD. Le aree di interesse naturalistico sottoposte a tutela ambientale più vicine al sito in oggetto sono rappresentate dal SIC IT9140001 "Bosco Tramazzone" e dal SIC IT9150006 "Rauccio" e dalla ZPS IT9 140008 denominata "Stagni e saline di Punta della Contessa" L'area destinata all'impianto dista più di 5 Km dall'area sottoposta a vincolo naturalistico più vicina”;

–Il S.I.A. predisposto dal proponente individua gli impatti potenziali attesi in fase di esercizio:

- produzioni di polveri, soprattutto durante le operazioni di movimentazione e conferimento rifiuti (ceneri);
 - emissioni sonore (determinato mezzi pesanti per il trasporto dei rifiuti ecc.);
 - impatto visivo;
 - incremento del traffico veicolare;
- stando a quanto dichiarato dal proponente:
- per quanto riguarda il contenimento/abbattimento delle predette emissioni diffuse di polveri, la ditta prevede di bagnare le superfici varie ed i cumuli di ceneri pesanti, le ceneri leggere sono immesse direttamente all'interno del ciclo produttivo dell'impianto senza produzione di polveri;
 - relativamente al traffico indotto, dovuto al transito degli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti in ingresso ed in uscita dall'impianto, il proponente dichiara che il traffico veicolare subirà aumenti assai ridotti e comunque compatibili con la rete viaria di accesso all'impianto alcun incremento rispetto al passato;
 - con riferimento alla qualità visiva del paesaggio, la presenza dell'impianto non inciderà significativamente sugli aspetti panoramici in quanto l'impianto si inserisce all'interno di un'area già caratterizzata dalla presenza di aree adibite allo stoccaggio e smaltimento dei rifiuti;
 - le ceneri pesanti (tipologia 13.1 – Cod. CER 100101, 100115) vengono scaricate su apposita area, costituita da un piazzale, parzialmente coperto, realizzato in cemento armato;
 - le ceneri leggere (Tip. 13.1 – Cod. CER 100102, 100103, 100117) sono stoccate all'interno di appositi silos (2 silos) e non necessitando di operazioni di selezione e trattamento sono immesse direttamente all'interno del ciclo produttivo;
 - l'impianto è delimitato da muri di recinzione che tengono lontano le acque di ruscellamento, pertanto all'interno di esso confluiscono solo le acque di pioggia che ricadono direttamente sull'area;
 - l'intero impianto è costituito da pavimentazione in cemento impermeabile e le acque meteoriche vengono raccolte in un sistema di 3 vasche di cui 2 all'interno dei piazzali ed una vasca collegata ad una griglia di raccolta situata all'ingresso dell'impianto;

- per le ceneri pesanti la dispersione delle polveri viene limitata dalla presenza di una copertura e muro di protezione, inoltre dall'utilizzo di spruzzatori che provvedono a bagnare il cumulo di rifiuti.
- le ceneri leggere non hanno bisogno di particolari accorgimenti poiché il rifiuto è allocato direttamente nei silos;
- non c'è produzione rifiuti solidi ad eccezione dei rifiuti derivanti dalle operazioni di manutenzione dei mezzi meccanici e di quelli mobili (oli esausti, parti meccaniche ecc) che sono raccolti e smaltiti secondo disposizione di legge.

Considerato che:

- si tratta di un impianto esistente ubicato in agro di Torchiarolo (BR) in c.da Guerra su aree di proprietà della stessa ditta, riportare in catasto al foglio di Mappa n. 21, particella 502 in area definita dal P.R.G. a destinazione agricola zona omogenea "E";
- con Provvedimento n. 353 dell'8/05/03 la ditta Coppola Palmira è stata iscritta nel Registro Provinciale delle imprese che recuperano rifiuti, ai sensi del 3° comma dell'art. 33 del D.Lgs. n. 22/97 per le tipologie 13.1, 13.2, 13.6;
- con ultimo provvedimento n.1053 del 12/10/05, a fronte di una comunicazione tendente ad ottenere l'iscrizione nella 3^ classe di attività di cui al D.M. n. 350/98 per un quantitativo di rifiuti da recuperare di 30.000 t/a, la ditta veniva collocata nella 3^ classe di attività del D.M. 350/98, con la condizione di non superare 20.000 tonnellate annue complessive di rifiuti non pericolosi da recuperare di cui alle tipologie 13.1, 13.2 e 13.6;
- il proponente ha attivato la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA per un incremento fino a 30.000 t/anno di rifiuti da recuperare di cui alle tipologie 13.1 e 13.2;
- **Ritenuto** che, tale incremento di quantitativi, unitamente alle intervenute variazioni della Normativa Regionale (L.R. 17/2007) rendono ora l'intervento assoggettato a VIA obbligatoria in quanto rientrante nella seguente fattispecie:
 - punto A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del D.lgs. 22/1997, tenuto conto anche della riduzione del 30% da applicare per gli impianti ubicati in aree dichiarate a rischio di crisi ambientale;
- **Ritenuto**, inoltre, che la documentazione presentata non ha consentito l'identificazione dello stato attuale dell'ambiente, degli effetti ambientali dovuti all'incremento dei quantitativi di rifiuti non pericolosi da recuperare, degli impatti prodotti in termini di consumo di risorse naturali, emissioni di rumori, polveri, produzione di rifiuti e regimazione delle acque meteoriche e quant'altro;

D E T E R M I N A

- Di considerare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **di assoggettare alla procedura di valutazione di impatto ambientale** per tutte le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di che trattasi presentato dalla Ditta Coppola Palmira con sede legale in Via Vittorio Veneto 19 Torchiarolo (BR) finalizzato ad ottenere un aumento dei quantitativi di rifiuti da recuperare dalle attuali 20.000 t/anno autorizzate da ultimo con Determinazione Dirigenziale n.1053 del 12/10/05 a 30.000 t/anno .
- Il presente provvedimento si riferisce unicamente all'assoggettamento del progetto proposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale e, pertanto, non sostituisce in alcun modo i pareri ed autorizzazioni richieste dalla normativa vigente in materia ai fini della legittima realizzazione del progetto medesimo. La Ditta, nell'espletamento delle proprie attività di recupero dei rifiuti dovrà attenersi scrupolosamente all'osservanza di tutta la normativa vigente in materia di tutela ambientale.

- Il proponente, laddove interessato, ha facoltà di presentare la relativa istanza di V.I.A., corredata di tutti gli atti e i documenti prescritti dal D.lgs. n. 04/08 e dalla LR 11/2001 e s.m.i. con particolare riferimento alla descrizione dei probabili impatti del progetto proposto sull'ambiente dovuti:
 - all'utilizzazione delle risorse naturali;
 - all'emissioni in atmosfera;
 - allo smaltimento dei rifiuti;
 - alla regimazione delle acque meteoriche.
- di disporre che:
- venga notificata la presente determinazione al soggetto proponente: Coppola Palmira con sede legale in Torchiarolo alla Via V. Veneto, 19.
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente Determinazione al Comune di Torchiarolo(BR);
- di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 16, c. 11, L.R. n. 11/2001 e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, un sunto della sola parte dispositiva del presente provvedimento;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 4/08, il presente provvedimento per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.
- Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio provinciale.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Il Dirigente ad Interim
F.to Dott Pasquale EPIFANI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art.64 dello statuto della Provincia, si esprime il seguente parere in ordine alla regolarità contabile:
Favorevole.-

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to D.ssa ANNA CARMELA PICOCO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta la prescritta copertura finanziaria, con la contestuale assunzione dell'impegno di spesa n° _____ del _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

RELATA DI PUBBLICAZIONE ED ATTESTAZIONE ESECUTIVITA'

- Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio oggi e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al
- Si attesta, altresì, che la presente determinazione, avendo ottenuto il visto di regolarità contabile sopra esposto, è esecutiva ad ogni effetto;

Il Messo Notificatore

Il Responsabile
Segreteria Atti Amministrativi

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 65, commi 3 e 4 dello Statuto Provinciale e dell'art. 74, comma 3, del Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e Servizi, la presente determinazione viene trasmessa in copia:

- a) Al Sig. Presidente
- b) Ai Signori Assessori
- c) Al Sig. Segretario Generale
- d) Al Collegio dei Revisori

IL RESPONSABILE
Segreteria Atti Amministrativi

.....